



Aggiornamento 19 3 2021

LE PRINCIPALI REGOLE RELATIVE ALLE ZONE ROSSE

1) ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

- 1.1 Attività **produttive** di beni primari (agricoltura) e secondari (industria e artigianato) tutte ammesse;
- 1.2 Attività di **servizi**: ammesse, tranne attività di palestre, piscine, terme (salvo che per prestazioni mediche), centri sportivi, cinema, teatro, discoteche e simili;
- 1.3 Attività di **servizi alla persona**: ammessi solo lavanderie e servizi funebri; **escluse** attività acconciatori, estetisti, tolettatura animali domestici;
- 1.4 Attività **commerciali**: vietate, salvo quelle dell'allegato 23 del DPCM 2.3.2021¹; chiusi mercati e centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, tranne che per farmacie,

-
- ¹ • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 - Commercio al dettaglio di esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di libri di esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
 - Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
 - Commercio al dettaglio di biancheria personale
 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
 - Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli ed esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici ed esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini



parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

- 1.5 **Mercati**: vietati salvo che per alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- 1.6 **Commercio al dettaglio ambulante**: fuori dai mercati su area pubblica, ammessa la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati (v. terz'ultimo punto allegato 23 DPCM 2.3.2021);
- 1.7 Attività **alberghiera**: ammessa nel rispetto delle linee guida;
- 1.8 **sagre, mercatini, fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi: vietate;
- 1.9 Attività **ristorazione** (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie): chiusa; ammessa la ristorazione a domicilio, senza limiti di orario; ammessa l'attività di ristorazione per asporto fino alle 22, tranne che per i bar che fanno asporto, nel qual caso l'orario massimo è quello delle 18; ammesso il **servizio mensa**, anche presso esercizi di ristorazione e bar con attività sospesa purché con contratto aziendale –non singolo lavoratore autonomo- preventivo e con identificazione dei beneficiari;
- 1.10 Attività particolari:
 - Attività giardinaggio: ammessa;
 - Attività riparazione (orologi, apparecchi elettrici ed elettronici, cicli, motocicli, auto);
 - Guida turistica: sospesa;
 - Scommesse anche all'interno di esercizi destinati ad altri servizi: sospese;

2) **SPOSTAMENTI**

1. Spostamenti: vietati fuori dall'abitazione se non per lavoro, salute, necessità; **NON** vale la regola della visita una volta al giorno in altre abitazioni private;
2. attività **motoria**: ammessa in prossimità dell'abitazione;
3. attività **sportiva**² all'aperto e in forma individuale: ammessa; non è consentito usare mezzi per spostarsi fuori comune per svolgere l'attività sportiva non praticabile nel comune (si rinvia alla faq del Governo ³);

-
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
 - Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

² Per l'individuazione delle attività sportive è opportuno fare riferimento all'elenco delle federazioni sportive riconosciute e alle discipline indicate nei siti delle singole federazioni (v. <https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html>).

³ faq Governo



4. spostamento per accedere agli esercizi commerciali aperti: ammesso; lo spostamento deve avvenire nel comune di abitazione, salvo potersi recare nel comune più vicino qualora nel proprio non vi sia il servizio o non sia disponibile l'attività da svolgere;
5. Sempre ammesso il rientro nell'abitazione (dopo spostamenti legittimi, in particolare avvenuti prima della istituzione della zona rossa);
6. vietato lo spostamento per turismo;
7. ammesso anche fuori comune lo spostamento per attività di coltivazione non professionale per autoproduzione del bene di proprietà;
8. spostamento anche fuori comune per accesso a residenze sanitarie assistenziali (rsa): ammesso se necessario (es. per sostituzione abbigliamento; per consegna documentazione; per espletamento pratiche urgenti amministrative; ecc.);
9. ammesso lo spostamento verso seconde case, anche fuori comune e regione (v. faq Governo, zona rossa⁴); sono assimilate le strutture fisse diverse dalle case (es. roulotte, imbarcazione cabinata, ecc.);
10. ammesso lo spostamento anche fuori comune per partecipazione a cerimonie funebri per parenti di secondo grado;
11. ammesso lo spostamento per partecipazione cerimonie religiose entro il comune;
12. ammesso lo spostamento anche fuori comune per partecipazione ad attività didattica in presenza e per corsi di formazione laddove ammessi (es. laboratori, disabilità, specializzazione medica, protezione civile);
13. feste vietate, anche dopo cerimonie;
14. raccolta funghi, tartufi ecc.: ammessa come attività agricola anche come autoproduzione;
15. Sempre ammesso lo spostamento nel numero di persone strettamente necessario per dare assistenza a persone non autosufficienti, anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma;
16. Sempre ammessi spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti;

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare l'attività sportiva?
In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l'attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all'interno del proprio Comune?

Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

4

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un'altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrà tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all'adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.



17. ammesso lo spostamento nel comune confinante per raggiungere esercizi comunale più conveniente;
18. spostamenti in auto privata: con conviventi o soggetti di frequentazione ordinaria (es. colleghi lavoro), senza limite, salva capienza auto; in fianco al guidatore solo eventuale convivente; nelle file posteriori, in caso di almeno un non convivente nel veicolo, non più di due passeggeri per fila;

3) **ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO**

- 3.1 Attività **educativa e scolastica**: sospesi i servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti⁵); a distanza, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.). Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, per qualsiasi fascia di età e natura di servizio educativo o scolastico, in caso di disabilità e di bisogno educative speciale (BES); in presenza, i laboratori necessari per il corso scolastico⁶
- 3.2 **Università**: didattica a distanza;
- 3.3 **musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico**: sospesi i servizi aperti al pubblico, tranne quelli delle biblioteche, resi su prenotazione, e degli archivi nel rispetto delle misure di prevenzione;
- 3.4 **Corsi di formazione, pubblici e privati**: solo a distanza, tranne quelli dell'art. 25, commi 2 e ss., DPCM (es. specializzazione medica, guida, protezione civile, sicurezza del lavoro);
- 3.5 concorsi pubblici: ammesse prove scritte e preselettive in presenza, sotto 30 partecipanti e secondo le linee guida; i concorsi per la sanità proseguono normalmente e senza limitazioni;
- 3.6 **volontariato di protezione civile**: spostamento sempre ammesso.

⁵ Testo tratto da faq Governo

⁶ Testo tratto da faq Governo